

CAPITOLO VIII

Questioni di metodo e svolte culturali. L'umanesimo giuridico

SOMMARIO: 1-2. Strumenti interpretativi dei tardi commentatori: l'*argumentum ab auctoritate* e l'*opinio communis*. - 3. Umanesimo e diritto. - 4. Andrea Alciato. - 5. L'insegnamento alciato a Bourges. - 6. *Mos gallicus iura docendi*. - 7. Francesco Hotman e l'antitribonianismo.

1. Più passava il tempo e più il gioco di cercare le *rationes* delle leggi - con un po' di fantasia in ogni legge se ne potevano trovare molte - sbrigliava l'inventiva dei commentatori e allentava le catene dell'attenzione ai *verba*, lasciava, insomma, che alla lettera della norma si guardasse o poco o nulla. Il pericolo che ne conseguiva, magari nel caso di giuristi di scarsa abilità e di abbondante disinvoltura, era che *ratio* e *verba* sganciati innaturalmente l'una dagli altri dessero luogo a interpretazioni variabili, insicure e arbitrarie, con grave pregiudizio della certezza del diritto. Occorreva dunque trovare un nuovo ormeggio che, sostituendo i legami con il dettato letterale, incanalasse l'interpretazione entro argini stabili.

Si pensò allora di radicare il valore e l'efficacia delle teorie nel prestigio dei maggiori maestri che le avevano enunciate e difese. Sebbene certo meno efficace dell'autorità sovrana che si esprimeva coattivamente nelle parole della legge, il peso dell'autorevolezza di giudici e dottori poteva essere forza sufficiente a frenare la libertà interpretativa, ad assicurare la stabilità delle *rationes legum* e la continuità della loro osservanza, in modo da garantire, per questa via, una qualche certezza del diritto. L'*argumentum ab auctoritate*⁵⁹² - la parola *auctoritas* vale, nella lingua latina, a significare sia 'autorità' sia 'autorevolezza' - venne diffondendosi come metodo precipuo di argomentazione, e stimolò sempre più il Diritto comune a diventare un 'diritto giurisprudenziale'⁵⁹³.

Alle origini della storia dell'*argumentum ab auctoritate* si può forse collocare anche la teoria romana dell'*exemplum*. L'*exemplum* era, come suggerisce la parola, la precedente soluzione di un caso alla quale giudici e giuristi potevano adeguare, o almeno ispirare, la propria

⁵⁹² V. Piano Mortari, *L'argumentum ab auctoritate, ora nel suo Dogmatica e interpretazione...* Napoli 1976, 77-91.

⁵⁹³ Il modello giurisprudenziale dell'ordinamento era naturalmente ereditato dal mondo romano degli *iura* (L. Lombardi, *Saggio sul dir. giurisprudenziale*, Milano 1967, 1-78 per l'età romana, 79-199 per quella del Dir. comune). L'identificazione del Diritto comune con le costruzioni e le regole espresse dalla dottrina medievale è già stata affermata da E. Bussi, *Intorno al concetto di Diritto comune*, Milano 1935 (rec. critica del Calasso, ora negli *Annali st. dir.* 9 [1965]=*Scritti Calasso*, 569-573).

soluzione di altra fattispecie simile; siccome l'*exemplum* consisteva in genere in una decisione giudiziale, oggi lo chiameremmo un 'precedente'. Giustiniano, è vero, aveva ricordato che i giudici dovevano giudicare *non exemplis sed legibus*, ossia applicare le leggi e non i precedenti (C. 7.45.13). Ma con ciò non aveva inteso vietare che dell'*exemplum* si facesse uso: si era limitato a negare che fosse vincolante. Era lecito ignorarlo persino quando la sua provenienza da un'autorità di altissimo livello avesse ispirato e ispirasse timore riverenziale: naturalmente con l'eccezione della sentenza del principe, la quale, com'è ovvio, era da seguire sempre.

La scienza tardo-medievale si dimostrò propensa a dilatare l'efficacia dell'*exemplum* sin dall'epoca di Giovanni Bassiano. Questi fece tra l'altro un ragionamento suggestivo: il carattere non vincolante si può ben ammettere, ai sensi della costituzione giustiniana, quando l'*exemplum* è costituito da una sentenza singola, ma quando è rappresentato da una pluralità di sentenze esso introduce una consuetudine, ossia diventa automaticamente norma obbligatoria.

L'efficacia dell'*exemplum* andò dilatandosi anche per altra strada. Non diceva Giustiniano che lo si doveva disattendere quando appariva inadeguato al caso in esame? Ciò non implicava forse che tutte le volte ch'esso, al contrario, esprimeva *rationes* adeguate andava osservato? Nasceva, in fondo, il dovere morale di attenervisi non perché le sentenze dei predecessori fossero costrittive di quelle dei successori, ma solo perché ogni *ratio* buona ed equa ha in sé una forza vincolante, almeno sul piano etico, di valore universale.

2. Accanto al giudice cacciatore di *rationes* per le sue sentenze v'era il sapiente, generalmente il professore, che di questo tipo di caccia era il massimo esperto. È ovvio che, se per la forza espansiva della *ratio* funzionavano da *exempla* le decisioni dei giudici investiti di una potestà pubblica, in forza della *ratio* potevano servire da *exempla* anche le opinioni dei dottori per via del peso della loro dottrina. Almeno nei casi dubbi si convenne che i pareri di dotti di sicura fama andassero seguiti, e da ciò nacque l'*argumentum ab auctoritate* vero e proprio.

Esso non fu comunque mai considerato vincolante - *necessarium*, come si diceva - perché l'unica autorità che poneva regole *necessariae* e al contempo *generales*, ossia obbligatorie per tutti in astratto, era il principe. Il giudice dava invece una sentenza *necessaria* ma non *generalis*, dato ch'era obbligatoria solo per il caso esaminato, e il professore dava pareri *generales*, perché enunciava *rationes* di per sé astratte, ma non *necessarii*, dato che non era investito di alcuna autorità. Si poteva pertanto essere stimolati a seguire le sue opinioni solo dal fascino intellettuale che esercitavano, e dalla fiducia che si riponeva nella razionalità e nella scienza del proponente.

L'*argumentum ab auctoritate* allargava dunque dal campo giudiziale a quello dottrinale la teoria dell'*exemplum*. Ora, fu proprio l'uso prolungato e costante dell'*argumentum ab auctoritate* a restituire una sorta di patina obiettiva a quella *ratio legis* che, al momento della prima enucleazione da parte dell'interprete, una volta disancorata dalla lettera, poteva apparire un'ondivaga invenzione soggettiva del giurista. Ma a forza di seguire un principio in ossequio al prestigio di coloro che l'avevano formulato, e poi continuativamente adottato, questo principio finiva coll'oggettivarsi assumendo le sembianze di un'*opinio communis*. Certo, quest'opinione comune restò sempre soltanto *probabilis*, ossia idonea alla dimostrazione⁵⁹⁴ e quindi attendibile, ma non mai vincolante, e tuttavia bastò il fatto dell'osservanza prolungata a crearle intorno una specie di vischiosità che attraeva l'adesione. Nel Cinquecento si finì col concludere ch'era pericoloso per giudici e avvocati non attenervisi, perché a contrastare futilmente le opinioni comuni si poteva incorrere in gravi guai⁵⁹⁵. E, per consentire a tutti di conoscerle e averle agevolmente sotto mano, se ne fecero grosse raccolte, veri e propri prontuari di diritto giurisprudenziale.

È ovvio che i ricorsi all'*argumentum ab auctoritate* e all'*opinio communis* interessavano soprattutto i pratici, e quindi erano di casa specialmente nella letteratura consiliare. Questo progressivo affondare del pensiero giuridico nella pratica forense allentava, come si è accennato, i legami con la grande cultura. Soprattutto l'umanesimo, che nel Quattrocento era ormai il fulcro di una rivoluzione intellettuale, stentava a entrare nel mondo del diritto per sovvertirne i metodi.

3. L'umanesimo, coll'entusiasmo che aveva generato per la filologia, costituiva in fondo un grande ritorno alla 'grammatica' delle arti liberali. Era cioè un movimento diametralmente opposto a quei giochi con le *rationes*, cari ai giuristi, che avevano prodotto un distacco dallo

⁵⁹⁴ Th. Deman (*Probabilis*, in *Rev. sc. philos. et théol.* 23 [1933] 260-290) accerta una serie di valori semantici che prescindono tutti dal significato etimologico: 1) *rectus, bonus, approbatus* 2) *praestans, insignis* 3) *habilis, idoneus* 4) *probus, legitimus*. Nel mondo giuridico il termine *probabilis* conserva invece residui del valore originario di idoneità alla prova, e indica l'attitudine (in veste di semplice potenzialità) a corrispondere alla fattispecie normativa. Anche al termine correlativo (per opposizione) *necessarius* il linguaggio giuridico assegna non tanto il valore filosofico (sicurezza di un risultato logico raggiunto mediante sillogismo apodittico) quanto quello tecnico di 'obbligatorio' per costrizione normativa.

⁵⁹⁵ Il cortonese Anton Maria Corazzi (Coratius), verso la metà del Cinquecento, nel suo *Tractatus de communi utriusque iuris opinione* (ed. nei *Tract. univ. iuris*, XVIII, 222r-247r; precedenti edd. a se stanti Perusii 1572, Venetiis 1573 ecc.) rivela che la dottrina si affacciava con ridicola meticolosità a stabilire quale fosse il numero minimo di adesioni necessario a trasformare un'opinione semplice in comune (lib. I.3) e quale grado dovesse raggiungere il prestigio dei giuristi aderenti e quali nocimenti colpissero giudici e avvocati che osassero contrastare un'opinione comune di riconosciuta autorevolezza (III.10-13). La storiografia moderna ha spesso liquidato sbrigativamente la prassi dell'*opinio communis* qualificandola una deplorabile piaga della giurisprudenza di quei tempi (riferimenti in A. Cavanna, *Storia del dir. moderno in Europa...*, Milano 1979, 152-155).

studio filologico del testo giustiniano; i metodi dialettici dei commentatori erano guardati con disprezzo dagli umanisti, che forse amavano poco la dialettica in sé ma soprattutto tacciavano quella vecchia usata dai giuristi d'essere un rozzo tradimento della vera, raffinata dialettica aristotelica.

L'ingresso dei preziosismi filologici nello studio 'grammaticale' dei classici latini e greci, che fu la molla originaria dell'umanesimo⁵⁹⁶, agì dapprima solo sul terreno letterario, poi il fenomeno si propagò nei campi contigui del sapere. In quel comico concorso di bellezza e d'importanza che fu la quattrocentesca 'disputa delle arti'⁵⁹⁷, nata tra diritto e medicina in vista dell'assegnazione della palma nel mondo culturale, a partire da Leonardo Bruni (1370-1444) gareggiarono anche le lettere. Fu un chiaro segno, questa 'disputa', della riscossa delle arti liberali nei confronti delle discipline giuridiche che per un paio di secoli, almeno in Italia, le avevano sovrastate. Per entrare negli atenei, in cui i giuristi continuavano a primeggiare e a intascare, cosa che suscitava invidie, gli stipendi più elevati, gli umanisti dovettero impiantarsi nelle corti dei principi, e attraverso meccanismi cortigiani impetrare cattedre nei grandi Studi, nelle Facoltà, naturalmente, di Arti.

I primi incontri e scontri tra umanesimo e diritto risalgono a tempi antichi, ai primi anni del Trecento. Vi erano stati contatti amichevoli, come dimostrano i casi dei tanti giuristi toccati dal fascino delle *humanitates*. Ma a risentire di quel fascino erano i giuristi e non il diritto, il cui metodo restò impermeabile alle suggestioni della filologia: continuò infatti a prospettare il solito gioco delle *rationes* rifiutando il ritorno alla *littera* del testo, rimase fedele alla vecchia dialettica respingendo la nuova 'grammatica' fuori dai confini dell'orto giustiniano. Quei cultori del diritto che si sono visti sfoggiare gusti umanistici⁵⁹⁸ sembrano infatti quasi sdoppiare la propria personalità, prendono in mano la penna del letterato come passatempo intellettuale nei momenti di ozio, ma sono pronti a recuperare la mentalità e lo stile consueti quando indossano i panni del giurista.

Verano stati poi scontri, tutti causati da frecciate di letterati. Se Dante, rimproverando i giuristi di voler fare i filosofi senza esserne capaci⁵⁹⁹, aveva parlato ancora in termini squisitamente medievali e

⁵⁹⁶ Le origini 'grammaticali' e 'retoriche' dell'umanesimo sono state rivendicate da O. Kristeller, *Humanism and Scholasticism...*, ora nei suoi *Studies in Renaissance Thought and Letters*, Roma 1956 (rist. 1969 e 1984) 560-562 e *Umanesimo filosofico e umanesimo letterario*, ora negli *Studies...*, II, Roma 1985, 51s.

⁵⁹⁷ E. Garin, *La disputa delle arti nel Quattrocento*, Firenze 1948; D. Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano 1956, 66-78.

⁵⁹⁸ M. Ascheri, *Diritto medievale e moderno...*, Rimini 1991, 101-116.

⁵⁹⁹ Dante, *Monarchia*, 2.10.9; cfr. F. Calasso, *Umanesimo giuridico*, nella sua *Introduzione al Diritto comune*, Milano 1951, 191. Rimproverando ai giuristi la loro incapacità di penetrare la *specula rationis*, Dante manteneva la critica nell'ambito della vecchia dialettica tra filosofia e

non aveva alzato bandiere di rivoluzioni metodiche, il Petrarca aveva centrato il difetto della giurisprudenza nella pretesa di studiare il diritto giustiniano senza la storia, e aveva invitato a una svolta, sicuro che l'indagine delle origini del diritto e della giurisprudenza avrebbe consentito di sfruttare meglio le fonti giuridiche romane nella stessa pratica professionale⁶⁰⁰. E questo era stato ammonimento nuovo, che additava per la prima volta una delle strade maestre in direzione dell'umanesimo giuridico.

A parte le perdute biografie di giuristi in cui si cimentò, come si è visto, Baldo e che denotano l'emergere nei giuristi di un certo interessamento storico sin dal Trecento, soltanto un secolo dopo l'umanesimo aprì una seria breccia nella giurisprudenza. La cosa avvenne quando i giuristi appresero dagli umanisti che il testo del Digesto vulgato, corrente nella scuola e nella prassi, era irto di errori, e ch'era bene correggerli ricorrendo al manoscritto più antico, la famosa *littera Pisana* nel frattempo diventata *Florentina*⁶⁰¹. Si aprì a questo punto il problema del testo normativo e della sua ricostruzione: e questo implicò un riaffiorare di preoccupazioni per la *littera*, un risorgere della mentalità 'grammaticale', insomma un aderire a metodi umanistici. Non si trattava, a ben vedere, di una novità assoluta, era piuttosto un andare a ritroso nella storia: non sembra forse di udire in queste voci nuove l'eco antica dell'invito rivolto quattro secoli prima dalla contessa Matilde a Irnerio di *renovare libros legum*?

Il progetto di un'edizione critica del Digesto fu accolto da Ludovico Bolognini⁶⁰², un giurista bolognese di fine secolo di non eccelsa levatura,

diritto. Forse intendeva anche contestare l'arroganza ulpiana e accursiana di gabellare il diritto per la *vera philosophia*.

⁶⁰⁰ Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giur.*, 193-198.

⁶⁰¹ L'emigrazione della *littera Pisana* avvenne qualche tempo dopo la conquista fiorentina di Pisa dell'ottobre 1406. Forse il trasferimento avvenne nel 1411, comunque prima del 1419-1420 che fu l'anno in cui venne costruito a Firenze, per custodire il manoscritto, un apposito tabernacolo nel Palazzo dei Priori: notizia documentata da E. Spagnesi, *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna della «littera Florentina»...*, Firenze 1983, 51 nr. 44 e commentata da P. Fiorelli, *Le Pandette dal Palazzo alla Libreria*, in *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna di un codice illustre*, Firenze 1986, 135. Da questo momento si sa dell'intensificarsi dell'interessamento di umanisti al manoscritto (Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giur.*, 84-125). Fu comunque Angelo Poliziano (1454-1494), poeta ed erudito, a rilanciare senza saperlo la vecchia proposta matildica di un'edizione critica del Digesto; l'idea ebbe forte eco a Bologna, nelle vivaci cerchie umanistiche cittadine dominate allora da Filippo Beroaldo (1453-1505), che il Garin pone tra i pochi dotti filologi degni di essere paragonati al Poliziano (E. Garin, *Note sull'insegnamento di Filippo Beroaldo il vecchio*, negli *St. e mem. per la st. dell'Univ. di Bologna*, n. s. 1 [1956] 357). La *Miscellanea* del Poliziano, prontamente diffusa a Bologna, eccitò la curiosità di Ludovico Bolognini (1446-1508); egli condivise l'idea del Poliziano che la *littera Florentina* fosse l'archetipo del Digesto e quindi contenesse il testo originale. Un'idea per la verità non nuova, dato che l'aveva preannunciata già a metà del Duecento l'Ostiense, e che sarà smentita solo pochi anni più tardi dall'Alciato (E. Spagnesi, *Le Pandette di Giustiniano*, 40 nr. 25; S. Caprioli, *Visite alla Pisana*, in *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna di un codice illustre...*, 71s.).

⁶⁰² Un approfondito esame della vita, dell'opera e della fortuna del giurista in S. Caprioli, *Indagini sul Bolognini...*, Milano 1969. La sua modesta levatura, generalmente riconosciuta, è

ma suscitò in generale più perplessità che consensi tra i cultori del diritto. Il fatto è che l'iniziativa conteneva pericoli. Mettere in discussione il testo del Digesto usato da secoli nella scuola e nel foro poteva infatti comportare che si mettesse in discussione il patrimonio dottrinale accumulato da generazioni che avevano preso per buono quel testo, e si minasse in tal modo una ricchezza ormai consolidata. Il rischio era, oltretutto, non solo di cambiare interpretazioni teoriche, ma di colpire persino prassi giudiziarie, e quindi di sconvolgere un intero sistema ormai affermato.

Sicché non deve stupire che, dopo i frammentari e discutibili conati del Bolognini, l'idea di un'edizione nuova del *Corpus iuris* allignasse più presso umanisti che presso giuristi; e tuttavia nel Cinquecento, oltre talune belle edizioni della *littera Florentina*⁶⁰³, videro la luce persino stampe del testo fiorentino del Digesto, per appagare i dotti, corredato dell'apparato accursiano per contentare i pratici: con il risultato che spesso il lettore guardava il testo e non trovava riscontri nella glossa, guardava la glossa e non trovava agganci nel testo⁶⁰⁴.

4. Finché erano stati uomini di lettere a dare consigli e a fare progetti sulle fonti giuridiche, le iniziative sfiorarono solo tangenzialmente il diritto, toccando la cosiddetta storia 'esterna' dei suoi libri e non la dottrina. Ma quando giuristi dediti anche alla pratica forense divennero umanisti la grande ventata culturale nuova non si

stata contestata da L. Sighinolfi che gli ha attribuito l'iniziativa della riduzione del Digesto al testo fiorentino, facendo del Poliziano un semplice suo corrispondente a Firenze (*Angelo Poliziano Lodovico Bolognini e le Pandette fiorentine*, in *St. e mem. per la st. dell'Univ. di Bologna*, 6 [1921] 199-206, 211-300). Ma ha rimesso le cose a posto C. Dionisotti (*Filologia umanistica e testi giuridici...*, in *La critica del testo* [atti 2° Congr. Soc. ital. st. dir.] Firenze 1971, 197-204).

⁶⁰³ Nel 1529-31 apparve a Venezia un'edizione del *Corpus iuris* senza glossa curata da Gregor Meltzer, detto Haloander (1501-1531), edizione che, pur non essendo propriamente critica, si discostava parecchio da quelle tradizionali (R. Stintzing, *Gesch. der deutschen Rechtswissenschaft*, München-Leipzig 1898=Aalen 1957, 180-209). Nel 1553 la *littera Florentina* ebbe la celebre edizione curata da Lelio Torelli (1489-1569), segretario del duca di Firenze Cosimo I, e da suo figlio Francesco; fu un elegante prodotto della stamperia ducale (G. Gualandi, *Per la storia della editio princeps delle Pandette Fiorentine di Lelio Torelli*, in *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna di un codice illustre*, Firenze 1986, 143-180). Un'interessante interpretazione di quest'iniziativa editoriale come atto di politica giudiziaria, volto a favorire l'edificazione medicea di un diritto patrio toscano e ad alleggerire la cappa della tradizione del Diritto comune, è stata proposta da M. Ascheri, *Firenze dalla repubblica al principato...*, ora nel suo *Tribunali, giuristi, istituzioni...*, Bologna 1989, 66-68. Tra gli apporti di cui l'*editio princeps* della *Florentina* si era avvalsa vale la pena di ricordare quelli dell'erudito catalano Antonio Agustín (1517-1586), ch'è personaggio centrale nella tarda storia del celebre manoscritto e dell'erudizione giuridica in generale (F. de Zulueta, *Don Antonio Agustín*, Glasgow 1939; altra bibliografia in Gualandi, 147 nt. 13; ora anche J.-L. Ferrary, *Correspondance de Lelio Torelli avec Antonio Agustín et Jean Matal (1542-1553)*, Como 1992).

⁶⁰⁴ Così la famosa edizione lionese di Ugo Della Porta del 1551. Si noti di passata che le edizioni del *Corpus iuris* costituiscono una pagina importante della storia della grande editoria (un elenco di edizioni in H. E. Troje, *Die Literatur des gemeinen Rechts unter dem Einfluß des Humanismus*, nel *Handbuch...* dir. da H. Coing, II, 1, München 1977, 647-655).

limitò a lambire il fenomeno giuridico, ma penetrò all'interno, e poté influire su dottrine tecniche e istituti. Solo a questo punto si può parlare di 'umanesimo giuridico' in senso pieno.

I semi germogliarono in tutta Europa; si usa infatti cogliere le prime grandi manifestazioni del fenomeno in una triade che comprende un francese, un tedesco e un italiano, il Budeo⁶⁰⁵, lo Zasio⁶⁰⁶ e l'Alciato⁶⁰⁷. Sin dal Cinquecento è uso collocare questi tre nomi alle origini della nuova giurisprudenza cui più tardi verrà apposta l'etichetta di 'scuola culta'. Non su tutti ci si può soffermare. Ma almeno due parole si debbono all'Alciato se non altro perché egli appare come il più dotato nella filologia e insieme nel diritto, e fu forse, nel triumvirato, colui che più contribuì alla diffusione del nuovo metodo in Europa.

⁶⁰⁵ Il francese Guillaume Budé (1467/68-1540) non ebbe cattedre ma ricoprì uffici pubblici, fu grecista e bibliofilo; le sue *Adnotationes in Pandectas* (quelle sui primi 24 libri furono pubblicate nel 1508, altre su taluni libri successivi furono aggiunte nelle edizioni più tarde) restano guidate da intendimenti filologici e non innovano dottrine e istituti. Su di lui E. de Budé, *Vie de Guillaume Budé fondateur du Collège de France (1467-1540)...*, Paris-Genève 1884=Genève 1969; L. Delaruelle, *Guillaume Budé...*, Paris 1907=Genève 1970; J. Plattard, *Guillaume Budé (1468-1540) et les origines de l'humanisme français*, Paris 1923. Poi D. Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giur.*, 126-132; V. Piano Mortari, *Studia humanitatis e scientia iuris in Guglielmo Budeo*, ora nel suo *Dir. logica metodo nel sec. XVI*, Napoli 1978, 321-345; D. R. Kelley, *Guillaume Budé and the First Historical School of Law*, in *The American Historical Review* 72 (1967) 807-834; D. O. McNeil, *Guillaume Budé and Humanism in the Reign of Francis I*, Genève 1975. Breve schizzo biografico nella voce di A. Martin nel *Dictionnaire de biographie française* 7 (1956) 611s.; uno sguardo sintetico sulla triade in D. Maffei, *Les débuts de l'activité de Budé, Alciat et Zase*, in *Pédagogues et juristes. Congrès du Centre...de Tours...*, Paris 1963, 23-29.

⁶⁰⁶ Il tedesco Ulrich Zäsi (o Zasy, 1461-1535) sperimentò lo strumentario umanistico nel diritto con cautela, nel tentativo di evitare lacerazioni nella scienza giuridica e di salvaguardarne il patrimonio. Su di lui R. von Stintzing, *Ulrich Zasius. Ein Beitrag zur Gesch. der Rechtswissenschaft...*, Basel 1857=Darmstadt 1961; vari lavori di H. Thieme, *Aus den Handschriften von Ulrich Zasius (1461-1535)*, Freiburg i. B. 1957; *Les leçons de Zasius*, in *Pédagogues et juristes*, 31-38 e *L'oeuvre juridique de Zasius*, ivi, 39-47; inoltre *Accursius (1263) und Zasius (1461-1535)*, in *Atti...accursiani*, Milano 1968, III, 1109-115. Si aggiungano E. Wolf, *Ulrich Zasius...*, in *Mélanges J. Dabin*, Bruxelles-Paris 1963, 373-396; C. Ghisalberti, *Il commentario dello Zasio al Dig. 1.2.2*, in *La parola del passato* 107 (1966) 81-110 e, dopo alcuni studi particolari, il quadro complessivo di S. Rowan, *Ulrich Zasius...*, Frankfurt a. M. 1987.

⁶⁰⁷ Dopo E. von Moeller, *Andreas Alciat (1492-1550)...*, Breslau 1907, resta specialmente significativo P. E. Viard, *André Alciat...*, Paris 1926. Esauriente la voce di R. Abbondanza nel *Diz. Biogr. d. Ital.* 2 (1960) 69-77; quest'autore ha peraltro dedicato all'Alciato un buon numero di saggi: *A proposito dell'epistolario dell'Alciato*, negli *Ann. st. dir.* 1 (1957) 467-500; *Tentativi medici di chiamare l'Alciato allo Studio di Pisa (1542-1547)*, ivi 2 (1958) 361-403 (su tali tentativi anche J.-L. Ferrary, *La correspondance de Lelio Torelli...*, Como 1992, 25); *Una "inedita" prolusione bolognese di Andrea Alciato (1538)*, di nuovo negli *Ann. st. dir.* 3-4 (1959-60) 391-411; *La vie et les oeuvres d'André Alciat e Premières considérations sur la methodologie d'Alciat*, in *Pédagogues et juristes*, 93-106 e, rispettivamente, 107-118. Alla bibliografia offerta nella voce di Abbondanza del 1960, si aggiungano almeno P. Vaccari, *Andrea Alciato*, in *Scritti in mem. di A. Giuffrè*, I, Milano 1967, 829-857; V. Piano Mortari, *Pensieri di Alciato sulla giurisprudenza*, ora nel suo *Diritto logica metodo nel sec. XVI*, Napoli 1978, 349-364, e A. Belloni, *L'insegnamento giur. in Italia e in Francia...e l'emigrazione di Andrea Alciato*, in *Università in Europa... Atti del Convegno...* Messina 1995, 137-158.

La sua prima formazione nella *grammatica* alla scuola di umanisti di vaglia⁶⁰⁸ fornì al giovanissimo Alciato conoscenze dei classici e strumentario filologico; gli studi di giurisprudenza⁶⁰⁹ non interruppero la serie di ricerche antiquarie che aveva intraprese e, in più, gli diedero la padronanza dei metodi scolastico-dialettici del vecchio bartolismo. Si laureò comunque in diritto civile e canonico a Ferrara nel 1516 e si diede con successo alla professione di avvocato, che gli assicurò una preziosa esperienza dei problemi tecnici e dei procedimenti in uso nei tribunali. Quando venne chiamato su una cattedra avignonese, tra il 1518 e il 1521, il suo insegnamento apparve ancora abbastanza legato ai metodi dei commentatori⁶¹⁰, mentre il successivo magistero nel nuovo Studio di Bourges⁶¹¹, tra il 1529 e il 1533, mostrò un connubio tra filologia e tecnica giuridica che gli procurò una singolare affluenza di uditori dotti ed ebbe vasta eco negli ambienti umanistici⁶¹². Tornato in Italia passò su cattedre, pavesi, bolognesi, ferraresi e poi di nuovo pavesi fino alla morte.

5. Tra i tanti uditori di spicco ch'ebbe a Bourges, oltre Giovanni Calvino che poi sacrificò gli studi di diritto all'opera di riforma religiosa, basti qui ricordare Francesco Connan⁶¹³ giurista e professore nella

⁶⁰⁸ Dal 1504 fin all'incirca al 1506 l'Alciato fu allievo di Aulo Giano Parrasio (Giovan Paolo Parisio, 1470-1522), critico geniale e acuto commentatore dei classici, che a Milano era professore di oratoria.

⁶⁰⁹ Dapprima a Pavia (forse dal 1507) con Giason del Maino, poi a Bologna (forse dal 1511) con Carlo Ruini (sul quale cfr. M. Cavina, *Dottrine giuridiche e strutture sociali padane... Carolus Ruinus (1456-1530)*, Milano 1988 e ora, del medesimo Cavina, *Carlo Ruini...*, Milano 1998).

⁶¹⁰ La maggiore opera del periodo avignonese è l'apparato al titolo *de verborum significatione* del Digesto, in cui non mancano le suggestioni lessicali e letterarie, ma l'intelaiatura resta tradizionale. Il tema, ovviamente particolarmente ghiotto per un umanista, venne ripreso a Bourges ove furono ultimati i quattro libri sul *De verborum significatione* apparsi a Lione nel 1530, che realizzano una suggestiva fusione di tecniche filologiche, di erudizione umanistica e di tradizione giuridica, e possono considerarsi il capolavoro dell'Alciato.

⁶¹¹ Istituito da re Luigi XI nel 1463, lo Studio di Bourges aveva solo vivacchiato fino all'arrivo dell'Alciato (M. Fournier, *La fondation et la première réforme de l'Université de Bourges...*, in *Nouv. rev. hist. de dr. franç. et étr.* 23 [1889] 540-587, 697-757 e 24 [1890] 217-248, 657-676).

⁶¹² Ultimamente A. Belloni ha dato un'interpretazione riduttiva delle novità metodiche introdotte dall'Alciato nell'arco del suo insegnamento in terra di Francia; almeno nei corsi principali egli non avrebbe avuto intenzione di rivoluzionare, ma solo di migliorare, la tradizione didattica dei commentatori (A. Belloni, *L'insegnamento giuridico in Italia e in Francia*, 144).

⁶¹³ Notizie su François Connan (Parigi 1508/1509-ivi 1551) in Chr. Bergfeld, *Franciscus Connanus...*, Köln-Graz 1968; V. Piano Mortari, *La sistematica come ideale umanistico dell'opera di Francesco Connan*, ora nel suo *Diritto logica metodo*, 303-317. Tra gli allievi dell'Alciato era annoverato anche François Douaren (1509-1559), ma ora lo si esclude (E. Jobbé-Duval, *François le Douaren (Duarenus), 1509-1559*, nei *Mélanges P. F. Girard*, I, Paris 1912, 577s. [5s. dell'estr.]). Sull'insegnamento e il metodo si veda W. Vogt, *Franciscus Duarenus 1509-1559...*, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1971; V. Piano Mortari, *Razionalismo e filologia nella metodologia giur. di Baron e di Duareno*, ora nel suo *Dir. logica metodo*, 367-404.

stessa Bourges. La storiografia⁶¹⁴ ha messo in rilievo una sua teoria del sinallagma che può essere qui presa come lucido esempio dei procedimenti mentali della scuola culta, della metodologia, insomma, giuridico-umanistica. La teoria del Connan si fonda sulla sottile analisi del valore semantico della parola greca συνάλλαγμα - un'analisi peraltro già effettuata dal Budé e dall'Alciato sulla scorta soprattutto di Aristotele - e finisce col negare che l'efficacia vincolante dei contratti consensuali *iuris gentium* derivi dal consenso. In effetti, spiega il Connan, il consenso non è fonte di forza obbligatoria, lo dimostra il fatto ch'è incapace di fornirne ai patti 'nudi' (D. 2.14.7.4). Ricorrendo all'etimologia della parola sinallagma, che significa scambio, si vede invece ch'è la struttura bilaterale del contratto a esigere che a una prestazione ne sia agganciata un'altra, al fine di assicurare l'equilibrato rapporto tra le parti. La prima conseguenza di ciò è che non importa che le singole figure di negozi sinallagmatici siano previste dall'ordinamento e ne ricevano un *nomen* (compravendita, locazione-conduzione ecc.); la vecchia teoria che il *nomen* dia il *vestmentum* al patto nudo, ossia lo renda obbligatorio trasformandolo in contratto, non ha senso, tanto è vero che i contratti detti innominati perché privi di *nomen* (*do ut des*, *do ut facias*, *facio ut des*, *facio ut facias*), avendo la stessa struttura dei contratti consensuali nominati, hanno efficacia parimenti obbligatoria.

Dietro questa teoria del sinallagma stava evidentemente la concezione aristotelica del diritto o, se si preferisce, della giustizia 'correttiva': la giustizia non può aspirare a un'impossibile eguaglianza, come vi aspirava la latina *aequitas=aequalitas*, ma vuole proporzione nelle cose umane, dice Aristotele, è quindi funzione del diritto di 'correggere' i rapporti sproporzionati e di bilanciarli coattivamente: e ciò si fa appunto rendendo le prestazioni contrapposte entrambe obbligatorie.

Poco importa che la teoria del Connan abbia avuto scarsa fortuna, e che il principio consensuale, fondato sul dogma della volontà che obbliga, abbia avuto storicamente la meglio sia in virtù della divulgazione giusnaturalistica sia perché fu poi codificato: l'analisi del vocabolo greco e la sua interpretazione alla luce della filosofia aristotelica per giungere a una nuova teoria del contratto resta un bell'esempio del modo di procedere dei culti.

6. Bourges, dopo Alciato, ebbe un momento di splendore. Tra i suoi maestri quello che più ebbe fama in tutta Europa fu Jacques Cujas

⁶¹⁴ U. Petronio, *Sinallagma e analisi strutturale dei contratti all'origine del sistema contrattuale moderno*, in *Towards a General Law of Contract*, Berlin 1990, 215-247, in particolare 228-236.

(Iacopo Cuiacio 1522-1590)⁶¹⁵, uomo di grande erudizione, storico, editore di fonti giuridiche antiche e al contempo sottile esegeta critico del testo giustiniano⁶¹⁶.

Ma la ventata umanistica non fu limitata a Bourges; il 'cultismo' apparve così ben radicato nella cultura giuridica di Francia che il relativo insegnamento fu detto *mos gallicus iura docendi*. Per contro la didattica ancorata al vecchio metodo dialettico-scolastico dei commentatori che, malgrado occasionali sussulti umanistici, continuò a essere generalmente seguita in Italia, fu chiamata *mos italicus iura docendi*⁶¹⁷. Si è fatto un gran chiasso intorno alle frecciate velenose scagliate dai cultori del *mos gallicus* contro quel *mos italicus* di cui essi condannavano l'ignoranza della storia, della lingua greca e persino delle eleganze della lingua latina. Si trattava in realtà di rimproveri che sapevano di stantío, essi erano già echeggiati in Italia al tempo della prima polemica umanistica - una lettera di Lorenzo Valla del 1433 trabocca di rara violenza⁶¹⁸ - e talvolta esprimevano tanta faziosa intolleranza da eccitare anche in ambienti umanistici qualche moto di

⁶¹⁵ Cfr. tra gli altri J. Flach, *Cujas, les Glossateurs et les Bartolistes*, in *Nouv. rev. hist. de droit franç. et étr.* 7 (1883) 205-227; P. F. Girard, *La jeunesse de Cujas...*, nella stessa *Nouv. rev. hist. de droit franç. et étr.*, 3^a ser., 40 (1916) 429-504, 590-627; C. W. Westrup, *Notes sur Cujas*, in *Studi Bonfante*, III, Milano 1930, 131-149; P. Mesnard, *La place de Cujas dans la querelle de l'humanisme juridique*, ancora nella *Nouv. rev. hist. de droit franç. et étr.*, 4^a ser., 28 (1950) 521-537; H. E. Troje, *Praelectiones Cuiacii...*, ora nella sua *Humanistische Jurisprudenz...* (Bibl. Eruditorum), Goldbach 1993, 5*-44* (qui anche notizie sul suo modo d'insegnare: recitava le lezioni tanto in fretta ch'era difficile seguirle, non le destinava peraltro alla pubblicazione e non fu lui a volerne la stampa).

⁶¹⁶ Le sue *Observationes et emendationes* e i suoi *Commentarii* alle Pandette e al Codice sono state le opere più note e apprezzate. I suoi *opera omnia*, dopo la classica edizione parigina del 1658 (a cura di C. A. Fabrot in 10 voll.), ebbero nel Settecento note edizioni italiane (Napoli 1722-1727 in 10 voll.; Venezia-Modena 1758-1783 in 11 voll.); provvide ad arricchirle di un prontuario in due voll. il napoletano D. Albanese (edd. Napoli 1763, Modena 1795).

⁶¹⁷ S. Riccobono, *Mos italicus e mos gallicus...*, in *Acta Congressus iuridici internationalis...*, II, Roma 1935, 377-398; G. Astuti, «*Mos italicus*» e «*mos gallicus*» nei dialoghi «*De iuris interpretibus*» di Alberico Gentili; G. Kisch, *Humanismus und Jurisprudenz...*, Basel 1955; D. Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giur.*, 377-398; e sugli svolgimenti in Francia V. Piano Mortari, *Cinquecento giur. francese...*, Napoli 1990, 195-276.

⁶¹⁸ Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giur.*, 37-42.

⁶¹⁹ Tra le voci in difesa del *mos italicus* usa citare quella di Alberico Gentili, un giurista-letterato italiano che scrisse però i suoi Dialoghi in Inghilterra (ed. moderna di G. Astuti, *Alberici Gentilis De iuris interpretibus dialogi sex*, Torino 1937) dedicandoli nel 1582 a Robert Dudley conte di Leicester, favorito di Elisabetta I (B. Brugi, *I dialoghi di Alberico Gentili intorno agli interpreti delle leggi*, ora nel suo *Per la storia della giurisprudenza...Saggi*, Torino 1921, 78-88; Astuti, «*Mos italicus*» e «*mos gallicus*», specialmente 5-40).

⁶²⁰ Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giur.*, 168-176; M. Reulos, *L'importance des praticiens dans l'humanisme juridique*, in *Pédagogues et juristes. Congrès...de Tours*, Paris 1963, 119-133. A ogni modo, era regola ovunque che il *mos gallicus* piacesse di più ai teorici dotti e il *mos italicus* convenisse meglio agli avvocati: P. Stein, per esempio, ha addotto gli esempi di due giuristi inglesi del pieno Cinquecento, Thomas Smith e Thomas Legge, che pur avendo avuto la medesima formazione adottarono i due metodi opposti perché l'uno era un teorico, l'altro un pratico (P. Stein, *Legal Humanism and Legal Science*, in *Tijdschr. v. Rechtsgesch.* 54 [1986] 304s.).

fastidio, e manifestazioni di comprensione e persino di benevolenza nei confronti del metodo dialettico italiano⁶¹⁹.

L'Italia, che aveva dato l'avvio all'ondata umanistica, vide nel Cinquecento solo radi bagliori della lezione alciatea; che questa invece fosse dilagata in Francia è cosa che ha colpito la storiografia. Se ne sono cercate naturalmente le ragioni: è venuto anzitutto spontaneo di pensare che solo nella Provenza e nella Linguadoca, nel 'paese di diritto scritto', potesse agire la forza d'inerzia di quei tribunali che prediligevano ovunque il *mos italicus*, mentre nel 'paese di diritto consuetudinario' nessuna prassi forense romanistica ostacolasse il diffondersi del *mos gallicus*. Un ragionamento che, se a tutta prima sembra non fare una grinza, alla fin dei conti non persuade, perché si sa che i giuristi culti francesi, pur privilegiando strade teorico-culturali, non erano insensibili alle esigenze dell'uso pratico del diritto romano⁶²⁰.

Piuttosto vanno tenute presenti le caratteristiche di fondo della vita del diritto in Francia in quell'epoca, da una parte la concezione del 'diritto comune' ch'era diversa dalla nostra e dall'altra quell'aspirazione a un diritto nazionale che da noi era ancora di là da venire, se non per qualche preannuncio isolato, specie nel Mezzogiorno.

Quanto al primo punto si sa che, sin dal XII secolo, oltr'alpe si guardava con sospetto a quel diritto romano che passava per il diritto dell'Impero e la cui osservanza finiva coll'essere il segno di una soggezione politica decisamente rifiutata. Sicché l'idea di un diritto romano-comune universale, in quanto specchio dell'universalità dell'Impero, stentava ad attecchire. Nel tardo Duecento l'espressione 'diritto comune' indica in Francia prevalentemente il complesso di regole per lo più seguite in tutto il regno, e sono regole per la gran parte consuetudinarie. Philippe de Beaumanoir, giudice esperto di pratiche

⁶²¹ Philippe de Remin o Remi (1246-1296), sire del castello di Beaumanoir, poeta e per cinquant'anni giudice in vari uffici giudiziari locali, in particolare di Clermont en Beauvaisis dal 1279 al 1282 (H.-L. Bordier, *Philippe de Remi sire de Beaumanoir...*, Paris 1869=Genève 1980): nel proemio delle sue *Coutumes de Beauvaisis* (ed. A. Salmon, *Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis...*, I-II, Paris 1900=Paris 1970; un tom. III di commento storico-giuridico è stato aggiunto da Georges Hubrecht nel 1974) egli dice di scrivere sulla scorta 1) dei giudizi resi di recente nella contea di Clermont 2) delle antiche consuetudini della contea 3) delle sentenze rese nelle castellanie vicine 4) del *droit commun* del regno di Francia. Il Petot pensa che il dir. comune fosse per il Beaumanoir il complesso dei principi generali seguiti da tutte le consuetudini, conformi alla ragione e per lo più espressi in adagi (P. Petot, *Le droit commun en France suivant les coutumiers*, in *Rev. hist. de droit franç. et étr.*, 4^a ser. 38 [1960] 412-429); l'editore Salmon ritiene che l'espressione indicasse le ordinanze regie; il van Wetter, constatando che il Beaumanoir attinge un centinaio di regole dal dir. romano, molte dal dir. canonico e parecchie dalle ordinanze regie, conclude che tali fonti fossero per lui tutte *droit commun* (P. van Wetter, *Le droit romain et Beaumanoir*, nei *Mélanges Fitting*, II, Montpellier 1908=Aalen/Frankfurt a. M. 1969, 538s.). Quest'opinione sembra condivisa da P. Craveri (*Ricerche sulla formazione del diritto consuetudinario in Francia [sec. XIII-XVI]*, Milano 1969, 33-36) e ora da G. Giordanengo, *Jus commune et «droit commun» en France du XIIe au XVe siècle*, in *Droit romain jus civile et droit français* (dir. J. Krynen)=*Études d'histoire du droit et des idées politiques* 3 [1999] 229s.

locali e non digiuno di diritto romano, raccogliendo le consuetudini del Beauvaisis parla di 'Diritto comune' in modo non univoco, ma nella sostanza mostra di vederlo come un insieme di principi dettati principalmente dalla ragione e dal costume e raramente dalle decretali e dalle *leges*⁶²¹. Naturalmente dal Trecento in poi, per chiara influenza della scuola, il diritto romano divenne componente sempre più importante del *droit commun* francese⁶²², ma l'originaria vocazione di questo *droit commun* a rappresentare una creazione consuetudinaria nazionale non si spense mai.

D'altronde, sulle consuetudini faceva leva la politica nazionalistica dei sovrani in vista della costruzione di un ordinamento nazionale. Dai re venne l'ordine della loro redazione scritta sin dalla metà del Quattrocento⁶²³, ed esse riscossero l'attenzione dei giuristi culti che ne trassero materiali per la costruzione di un ordinamento del regno. Magari riservando alle consuetudini di Parigi, specialmente dopo che il Dumoulin ebbe loro dedicato un memorabile commento⁶²⁴, il compito di esercitare la necessaria azione unificante.

7. Naturalmente la critica filologica e la storicizzazione delle *leges* che furono intraprese dal cultismo francese scalarono quanto restava

⁶²² L'equazione dir. comune=dir. scritto=dir. romano traspare anche da un'ordinanza di Filippo il Bello del 1302 che si rivolge però ai soli paesi di diritto scritto, che appunto «*iure communi reguntur*», per dire che «*iure scripto sententia feratur*» (Craveri, *Ricerche sulla formazione del dir. consuetudinario*, 31). Ma, destinando la norma a zone in cui il diritto romano era vigente, il re ne riprendeva evidentemente terminologia e concetti. Più tardi, sempre in ambienti di pratici, la *Somme rural* del Boutillier (†1395/96) scrive che «*droit commun est, comme les sages dient, un droit qui s'accorde au droit escrit et a coustume de pays, et que les deux sont consonans ensemble*».

⁶²³ Con la celebre ordinanza di Montils-lès-Tours del 1454 Carlo VII avviò un processo di redazione scritta delle consuetudini per ovviare all'incertezza non tanto dei rari complessi rimasti allo stato orale, quanto dei molti messi per iscritto dai privati, ch'erano per lo più incompleti, erronei e costellati di interpretazioni arbitrarie. Inoltre era spesso difficile individuare addirittura il distretto in cui le consuetudini redatte erano in vigore, tanto esse avevano stinto le une sulle altre e si erano aggrovigliate. L'ordinanza ebbe comunque scarso successo; di lì a poco comparvero solo le consuetudini di Borgogna, la cui redazione era stata però stimolata più dal duca che dal re. Dopo le ordinanze di Carlo VIII del 1497 e di Luigi XII del 1498 il processo cinquecentesco di compilazione delle consuetudini ebbe l'effetto non solo di ricondurre gli ordinamenti locali sotto il controllo regio, ma anche di propiziare una seppur timida unificazione giuridica (A. Rigaudière in O. Guillot -A. Rigaudière -Y. Sassier, *Pouvoirs et institutions dans la France médiévale*, Paris 1994, II, 135-138).

⁶²⁴ Charles Dumoulin (Carlo Molineo, Parigi 1500-1566) è giurista di grandissimo rilievo. Oltre a commentare le consuetudini parigine, elevò anche l'appello più vibrante per una *reductio ad unum* delle consuetudini (nella sua *Oratio de concordia et unione consuetudinum Franciae*, cfr. F. Gamillscheg, *Der Einfluß Dumoulin's...*, Berlin-Tübingen 1955); tra l'altro occupò una posizione di spicco alle origini della storiografia giuridica (D. R. Kelley, *Fides Historica: Charles Dumoulin and the Gallican View of History*, in *Traditio* 22 [1966] 347-422, e *Foundations of Modern Historical Scholarship...*, New York-London 1970, 164-182). Per farlo conoscere in Italia superando l'ostacolo della sua fede protestante si diede a talune sue opere una paternità fittizia (A. Era, *Carlo Dumoulin e Nicola Antonio Gravazio*, in *Riv. st. dir. ital.* 7[1934] 286-311).

dell'antica venerazione per Giustiniano. Nessuno pretese più che le sue leggi fossero ispirate da Dio, come avevano ripetuto glossatori e commentatori, né ch'esse portassero seco un che della verità divina. Tutti sapevano al contrario ch'erano prodotti umani confezionati da uomini fallibili, e ne notarono e lamentarono i difetti; qualcuno attaccò la compilazione denunciandone le gravi manchevolezze, altri se la presero direttamente con Giustiniano, qualcuno con l'esecutore materiale, visto come il maggiore colpevole, ch'era ovviamente Triboniano.

Il caso più vistoso di antitribonianismo fu quello di Francesco Hotman⁶²⁵, un dotto calvinista che usava coinvolgere l'Impero e il diritto romano nell'astio che nutriva per la Chiesa e la sua tradizione, ed era tanto violentemente critico del potere monarchico oppressore, specialmente sul piano religioso, da doversi catalogare tra i più accesi monarcomachi. Fu anche tra i primi sostenitori della tesi che i poteri pubblici e lo Stato non venivano da Dio, ma da un originario 'patto sociale' stretto idealmente tra le genti quando decidevano di vivere insieme, associandosi in un consorzio umano.

Ma l'ostilità contro il *Corpus iuris* fu alla fine dei conti un fenomeno minoritario; la vecchia etichetta di *ratio scripta*, in uso dal tardo Duecento con significati generici, nel Cinquecento culto fu applicata al diritto romano in senso tutto compreso laudativo, con evidente allusione alla razionalità della compilazione giustiniana, dalla quale si continuavano infatti a estrarre montagne di princípi, di *rationes*. Se a questo si aggiunge la propensione del giurista culto alla sistematica⁶²⁶ secondo schemi romanistici - una propensione che si fa strada in quel secolo soprattutto negli Stati territoriali, anche in quelli italiani - si vede che il diritto romano stava trovando una funzione nuova nel momento

⁶²⁵ Un primo approccio a François Hotman (Parigi 1524-Basilea 1590) in W. Vogel, *Franz Hotman und die Privatrechtswissenschaft seiner Zeit*, Münster 1960. Hotman scrisse in lingua francese il suo celebre *Antitribonian* nel 1567 su incitamento di un altro noto giurista culto, Michel de l'Hôpital cancelliere del regno; l'opera venne pubblicata postuma a Parigi nel 1603. La versione latina *Antitribonianus sive dissertatio de studio legum* è stampata nei *Variorum opuscula ad cultiorem jurisprudentiam pertinentia*, VII, Pisis 1771, 135-222.

⁶²⁶ Il maggiore araldo della sistematica culta, nella seconda metà del secolo, può essere considerato Hugues Doneau (Ugo Donello 1527-1591), allievo del Duareno e professore a Bourges, Bordeaux e Orléans; anch'egli ugonotto, come la maggior parte dei grandi giuristi francesi del tempo, fu costretto a fuggire dopo la notte di S. Bartolomeo (23-24 agosto del 1572) e insegnò a Heidelberg e poi a Leida (1579-1587), ove lasciò tracce durevoli sulla scienza olandese (R. Feenstra, *Donello e Grozio...*, negli *Atti Accad. Peloritana dei Pericolanti*, 58, a. 260 [1969] 15-30, e *Hugues Doneau et les juristes néerlandais du XVIIe siècle...*, ora nel suo *Legal Scholarship and Doctrines...* [Variorum], Aldershot-Brookfield 1996); M. Ahsmann, *Collegia en Colleges...*, tesi, Groningen 1990, 49-72). Per notizie sul personaggio e l'opera M. A. P. Th. Eyssel, *Doneau, sa vie et ses ouvrages* (trad. dal lat. di J. Simonnet), Dijon 1860; ora E. Holthöfer, *Hugo Donellus (1527-1591)*, in *Fränkische Lebensbilder* 10 (1982) 157-178; cfr. da ultimo P. Stein, *Donellus and the origins of the modern civil law*, in *Mélanges F. Wubbe*, Fribourg 1993, 444-452. La prolungata presenza del Donello in Italia è testimoniata dall'ed. degli 11 voll. degli *opera omnia* a Lucca tra il 1762 e il 1768 e a Roma e Macerata ancora tra il 1828 e il 1833.

stesso in cui abbandonava l'antica vocazione a far da legge universale: poteva fornire agli ordinamenti nazionali, che nascevano disordinatamente, la trama omogenea in cui inserire i fili eterogenei dei tanti episodi normativi scoordinati.

Una funzione che aveva però in sé il germe della morte del Diritto comune. Perché chiamava la codificazione.

Nella grande fucina della scienza francese cinquecentesca echeggia anche la voce che esprime l'auspicio della codificazione del diritto nazionale. Non sorprende che sia quella di Francesco Hotman, uomo nuovo e per tanti versi rivoluzionario, monarcomaco e al contempo nazionalista. I suoi programmi codificatori sono tutti rivolti a valorizzare le tradizioni autoctone; il diritto romano, ripudiato, è assente. Ciò appare, col senno di poi, antistorico: perché il diritto romano e la scienza romanistica costituiranno ingredienti fondamentali dei codici sette e ottocenteschi. Ma l'auspicio della codificazione formulato da Hotman resta un'idea profetica.

Comincia nel Cinquecento a profilarsi l'epoca moderna del diritto. Il Medioevo si trasforma in un'eredità del passato. Un'eredità per certi versi pregevoli, per altri polverosa. Ma con la quale si dovrà continuare a fare i conti per secoli.